

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 33168/17  
R.G. 14437/17  
CRON. 10312/17  
REP. \_\_\_\_\_

IL Giudice di pace di Napoli, IX sez., [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

iscritta al n° 14437/2017 - R.G. e vertente

TRA

[REDACTED], rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Viola ed elett.te dom.to presso il suo studio Napoli, alla via Nolana, per mandato a margine dell'atto di citazione

opponente

E

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, C.F. e P.IVA. 13756881002, in qualità di concessionaria del servizio riscossione tributi, in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Roma, alla via Grezar 14

Opposta contumace

NONCHE'

IL COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t. Piazza Municipio

Opposto contumace

IL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, rapp.to e difeso dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e con le stesse elett.te dom.to presso la Casa Comunale, Piazza V. Emanuele II, 10

Opposto

E

IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, elett.te dom.to in San Giorgio A Cremano, alla via Enrico Pessina 13, presso lo studio dell'[REDACTED]

opposto

**CONCLUSIONI :** per l'opponente : dichiararsi la inefficacia per mancata notifica ed intervenuta prescrizione delle cartelle opposte, mai notificate, ed aventi come presupposto verbali di contravvenzione elevati dagli opposti Enti creditori, mai pervenuti alla conoscenza dell'opponente; per il Comune di San Giorgio A Cremano: rigettarsi la domanda stante la regolare notifica del verbale opposto e la mancanza di legittimazione passiva; per il Comune di San Sebastiano al Vesuvio: rigettarsi il ricorso per la regolare notifica del verbale opposto e, comunque, dichiararsi la mancanza di legittimazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la proponibilità dell'opposizione dovendosi ritenere che il ruolo è un atto, rilasciato da un dipendente della Concessionaria, funzionale a portare a conoscenza del destinatario una determinata pretesa creditoria risultante dalla formazione del ruolo che è il legittimo titolo per la riscossione del tributo mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore di imposta; l'estratto è un "elaborato informativo contenente gli elementi della cartella e dell'atto impositivo non contenente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta ed il ricorrente lungi dall'impugnare il documento estratto ruolo, ha interesse ad impugnare il contenuto, ossia gli atti ( non validamente impugnati) che l'estratto ruolo indica"

Quindi è "ammissibile l'impugnazione della cartella ( e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso

n. 1443/17



l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario\* ( Cass.Sez. Unite 19074/15)

L'opposizione a sanzioni amministrative proposta, poi, avverso la iscrizione nei ruoli esattoriali di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, derivante da violazioni al C.d.S., e le conseguenti cartelle di pagamento allorquando sia fondata sul presupposto della mancata notifica delle stesse e dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere per intervenuta prescrizione, configura una opposizione all'esecuzione proponibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., prima dell'inizio della esecuzione

Va detto anche che l'opponente in tal sede chiede dichiararsi la nullità delle cartelle limitatamente a quanto di competenza del giudice adito

Ed in tale giudizio di merito la Concessionaria spa ha veste sostanziale di attrice sotto il profilo dell'onere probatorio e, non costituitasi, non ha prodotto le relate delle cartelle n° 07120030179270933, 071200303696292, 071200440180542281, 07120050077165787, 07120080055783622, 07120080239418384( ente creditore il Comune di Napoli) e 071 20050110580687 ( Ente creditore il Comune di San Giorgio A Cremano), n. 07120040068635886 ( Ente creditore il Comune di San Sebastiano al Vesuvio) impugnate dal ricorrente e presuntivamente notificate negli anni 2003-2009

E, comunque, da tali date alcun altro valido atto interruttivo veniva prodotto con la conseguenza che va dichiarata la ecepita prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge 24 11 1981 n° 689 non potendosi equiparare la mancata opposizione alla cartella al giudicato formale e sostanziale che derivano da una decisione giudiziaria, escludendosi pertanto l'applicazione nella fattispecie della disposizione ex art. 2953

Le spese di causa a carico della Concessionaria e degli Enti creditori, che hanno preferito costituirsi e resistere in giudizio anziché procedere allo sgravio e/o sospensione delle cartelle per la ormai inesistenza del diritto dell'Agente alla riscossione di procedere ad esecuzione forzata

La sentenza è esecutiva per legge

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione in ordine alle cartelle opposte che vanno annullate per mancate notifiche ed intervenuta prescrizione
- 2) Condanna la Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a, il Comune di San Sebastiano al Vesuvio ed il Comune di San Giorgio a Cremano al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 90 per spese ed euro 1.450 per competenze oltre 15% spese generali, Iva e c.p.a come per legge con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarazione di fattene anticipazione
- 3) Sentenza esecutiva per legge.

Napoli 04.10.2017



Il Giudice di Pace  
Dr. Tommaso Romano

GIUDICE DI PACE  
UFFICIO GIUDICE DI PACE

OGGI 10 OTT. 2017

Assistente Giudice  
Il Canc. p.o. BT  
Pasquale Ambrosio